

SENT. N. 206/2021/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER L'EMILIA ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello Presidente

dott. Antonio Nenna Consigliere - relatore

dott.ssa Igina Maio Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n.(...)del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna nei confronti di:

(...)

Visti gli atti e i documenti di causa;

Visto l'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le cui finalità e la disciplina procedimentale sono confermate dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto del 14 aprile 2021 del Presidente di questa Sezione giurisdizionale che ha disposto che, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid 19 (allo stato, sino al 31 luglio 2021), le udienze sia in camera di consiglio che in pubblica udienza già fissate devono svolgersi da remoto, secondo le istruzioni fornite dal DGSIA della

Corte dei conti con note del 17 aprile 2020 e n. 1541 del 7 maggio 2020, utilizzando l'applicativo Teams della Microsoft;

Uditi, nella udienza del 26 maggio 2021, svoltasi in modalità telematica, con l'assistenza del segretario sig.ra Stefania Brandinu, il relatore dott. Antonio Nenna e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto procuratore generale Daniela Cimmino; non costituiti i convenuti;

Ritenuto in

FATTO

1.1. Con atto di citazione depositato in data 18 novembre 2020, la Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio:

(...)

per sentire condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di **€ 4.168,00** in favore del Comune di (...), oltre rivalutazione, interessi legali e spese del presente procedimento.

Quanto sopra a titolo di presunto danno erariale conseguente al mancato riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno durante la gestione (...), nel terzo trimestre del 2015 (luglio-agosto-settembre).

1.2. Evidenziava il Requirente che il Comune di (...) aveva segnalato in data 9.08.2018 il mancato riversamento delle somme introitate a titolo di imposta di soggiorno negli anni 2013-2017, da parte di una pluralità di strutture alberghiere e ricettive.

Le successive attività istruttorie avevano consentito di accertare che la società odierna convenuta, nella gestione della struttura ricettiva denominata "(...)", aveva omesso di riversare l'imposta di soggiorno per il terzo trimestre 2015 per un totale di **€ 4.168,00** (cfr., risultanze istruttorie versate in atti).

1.3. Nella condotta omissiva dei convenuti, caratterizzata da dolo, in termini di intenzionalità della violazione dell'obbligo di riversamento dell'imposta di soggiorno, la Procura ha individuato gli estremi della responsabilità amministrativa per un ammontare del danno pari alle somme quantificate dalla concessionaria (...) alla data del 18.11.2019 (**€ 4.168,00**).

Pertanto, parte attrice procedeva a contestare tale addebito notificando apposito invito a dedurre, a seguito del quale venivano presentate dal sig. (...) deduzioni difensive che non permettevano di superare l'addebito in quanto riferite ad asserite condizioni di criticità finanziaria della società e allo stato di salute del

(...), che non avrebbero consentito di adempiere all'obbligo di riversamento della somma oggetto dell'odierna contestazione.

Pertanto, la contestazione di responsabilità veniva confermata con l'odierna citazione.

2. All'udienza del 26.05.2021, il Pubblico ministero insisteva nella condanna in solido dei convenuti, come da atto introduttivo del giudizio.

Considerato in

DIRITTO

3. Preliminarmente, il Collegio dichiara la contumacia dei convenuti, attesa la regolare instaurazione del contraddittorio.

4. Sempre in via preliminare, il Collegio, d'ufficio, ribadisce la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile sulla fattispecie in esame.

Infatti, ai fini del presente giudizio, non rilevano le modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno apportate dall'art.180 del d.l. n.34/2020, convertito nella legge n.77/2020 innanzitutto poiché dette disposizioni, introdotte dal legislatore dell'emergenza nel 2020, non hanno efficacia retroattiva, come osservato tanto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. VI, Sent. 30-10-2020, n. 30227), quanto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., sia pure con motivazioni parzialmente diverse, Sezione giurisdizionale Lombardia, n.38/2021; Sezione giurisdizionale Toscana, n.286/2020).

Ad ogni modo il Collegio evidenzia che l'art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, novellando l'art. 4 del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, mediante l'inserimento del comma 1-ter, ha previsto che: *"Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno [...] con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale [...] Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa [...]".*

5. Antecedentemente alla modifica legislativa sopra riportata, la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, nonché della Corte dei conti, riconosceva la sottoposizione dei gestori di strutture alberghiere per omesso

riversamento di imposte di soggiorno, in ragione della loro qualificazione di agenti contabili (per tutte, C. cass., S.U., n. 13330/2010 e n. 14891/2010).

Orbene, anche a seguito della novella, il cliente della struttura, e non quest'ultima, è soggetto passivo dell'imposta di soggiorno e, pur essendo stata depenalizzata la condotta illecita del gestore della struttura alberghiera, nulla è cambiato in ordine alla sua responsabilità contabile per omesso riversamento dell'imposta di soggiorno.

Invero, il gestore della struttura alberghiera deve provvedere all'incasso della tassa di soggiorno, accantonandola, e successivamente deve versarla al Comune.

6. In tal modo, anche se è qualificato dalla novella come responsabile d'imposta, per le somme a destinazione pubblica, incamerate all'atto del soggiorno in albergo dei clienti, resta confermato l'obbligo a suo carico di riversarle nelle casse dell'ente locale.

Questa ricostruzione è in linea con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 22/2016/QM, sull'obbligo di riversamento di tali somme (*"I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta"*).

7. Si ribadisce, infatti, che le somme pagate o da pagare al gestore a titolo di imposta sono, fin dal momento della consegna da parte dei soggetti obbligati, numerario pubblico e, quindi, entrano immediatamente nel patrimonio del comune (v., sul punto, Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 286/2020).

Da quanto sopra esposto, consegue che il gestore di una struttura alberghiera è legato al Comune da un rapporto di servizio, corredato da specifici obblighi azionabili innanzi al Giudice contabile.

Pertanto, anche a prescindere dalla circostanza che i comportamenti dei convenuti sono comunque stati posti in essere antecedentemente all'entrata in vigore della modifica legislativa apportata con il d.l. n. 34/2020, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della controversia.

8. Nel merito, inquadrata la responsabilità del gestore della struttura ricettiva nella tipologia della responsabilità contabile, il Collegio evidenzia quanto segue.

La (...) e il suo legale rappresentante/amministratore unico p.t. sig. Aldo (...) hanno assunto gli obblighi strumentali alla riscossione di somme di pertinenza dell'ente locale ed alla loro custodia, rendicontazione e riversamento, obblighi dettagliatamente descritti dal regolamento del Comune di (...) in materia di imposta di soggiorno (cfr., regolamento comunale approvato con deliberazione c.c. n. 15/2012 e s.m.i., versato in atti).

In tal senso si sono espresse le Sezioni riunite di questa Corte, con sentenza n.22/QM/2016, nonché le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n.19654/18: *"poiché i Regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva (o "albergatore") attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico (...) con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato"*.

A ciò si aggiunge la considerazione che, ai fini del giudizio sulla responsabilità dei contabili, non viene in rilievo soltanto l'obbligo di restituire il denaro o i beni pubblici di cui vi è stato maneggio, ma, più in generale, rileva l'inosservanza da parte dell'agente contabile di tutti gli obblighi propri del servizio, in quanto tale inosservanza abbia determinato o concorso a determinare il danno al cui ristoro l'azione mira.

Come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, il contabile riveste una posizione di garanzia qualificata, con la conseguenza che la prova della condotta causativa di danno è raggiunta qualora risulti la violazione degli obblighi di servizio in assenza di ragionevole giustificazione (cfr., più ampiamente sul punto, Sezione giurisdizionale Lombardia, n.85/2014, e la giurisprudenza di secondo grado ivi richiamata).

9. In particolare, nella fattispecie in esame, il signor Aldo (...), in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società (...), avente la gestione della struttura alberghiera "(...)" di (...):

- ha presentato la dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno per il terzo trimestre del 2015 (luglio-agosto-settembre) per l'importo riscosso, con riferimento alla struttura ricettiva (...), pari ad euro **4.168,00**;
- ha omesso di riversare al Comune di (...) gli importi dovuti.

Sono stati, altresì, tra gli altri, riversati in atti:

- ingiunzione del concessionario (...)dalla quale si evince l'omesso pagamento alla data del 18/11/2019;

- atti comunali di diffida e messa in mora del 2016 e del 2017;

- verbale di querela presentata dal Sindaco p.t. del Comune di (...) in data 11.11.2016 *"a carico dei gestori delle strutture ricettive con insegna ... per il reato ravvisabile nella fattispecie di cui all'art.646 c.p. (appropriazione indebita) in relazione all'omesso riversamento al Comune di (...) dell'imposta di soggiorno corrisposta dagli ospiti per l'anno d'imposta 2015"*.

10. Invero, a fronte di tale acclarata ed incontestata omissione, non è stata fornita alcuna giustificazione giuridica in sede di deduzioni all'invito a dedurre.

Come rilevato dalla Procura agente, le dichiarazioni riferite ad asserite condizioni di criticità finanziaria della società e allo stato di salute del (...), che non avrebbero consentito di adempiere all'obbligo di riversamento della somma oggetto dell'odierna contestazione, appaiono del tutto generiche e inidonee a giustificare il comportamento contestato in questa sede.

Infine, i convenuti, rimasti contumaci in questa sede, non hanno fornito la prova liberatoria consistente nella documentazione dei riversamenti di cui viene contestata la mancata effettuazione o nella riconducibilità della omissione degli obblighi sopra menzionati a cause a loro non imputabili.

Tale comportamento, da qualificarsi come doloso in considerazione della palese e persistente inottemperanza a chiari obblighi giuridici, integra gli estremi della responsabilità contabile.

11. Del danno arrecato al Comune di (...), a titolo di dolo, deve essere chiamato a rispondere in solido con la società anche il signor (...), quale amministratore unico e legale rappresentante: infatti, come ricordato dalla Procura erariale, tra la società e il suo legale rappresentante intercorre un regime di solidarietà passiva quanto all'obbligo risarcitorio a titolo di responsabilità amministrativo-contabile verso l'Erario in forza del rapporto di immedesimazione organica.

Invero, anche nel codice civile, alla responsabilità della società verso i terzi nei limiti della dotazione patrimoniale (art.2462 c.c.), si affianca la responsabilità per fatto illecito degli amministratori che abbiano agito con dolo o colpa (art.2476, comma 6, c.c.), nonché dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi (art.2476, comma 7, c.c.).

In altri termini, la sussistenza di un'obbligazione sociale non esclude ma si aggiunge all'obbligazione da fatto illecito degli amministratori e dei soci; parimenti, la responsabilità amministrativo-contabile della società non esclude, ma si affianca alla responsabilità amministrativo-contabile di chi abbia agito in nome e per conto della società.

12. Pertanto, per quanto sopra esposto, **la società (...) s.r.l.s. e il sig. (...) in proprio e nella qualità rivestita di legale rappresentante ed amministratore unico di detta società, devono essere dichiarati responsabili in solido del danno cagionato al Comune di (...) per l'importo di € 4.168,00.**

Gli stessi devono altresì essere chiamati a corrispondere la rivalutazione monetaria sulle somme rimesse e non riversate dalla data di scadenza del pagamento per cui è causa alla data di deposito della presente sentenza, nonché gli interessi legali da tale data fino al soddisfo.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Emilia-Romagna

definitivamente pronunciando

DICHIARA

la contumacia dei convenuti;

ACCOGLIE

la domanda attorea come da motivazione e, per l'effetto,

CONDANNA

in solido, la società (...) s.r.l.s. e il sig. Aldo (...) in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. e amministratore unico della società (...) s.r.l.s

al pagamento, in favore del Comune di (...), dell'importo di € 4.168,00, oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi FOI/ISTAT, dalla data di scadenza del pagamento per cui è causa alla data di pubblicazione della presente sentenza; interessi legali maturandi, sull'importo rivalutato, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Condanna altresì gli stessi al pagamento in parti uguali, in favore dello Stato, delle spese di giustizia che si liquidano in complessivi € 235,06 (duecentotrentacinque/06).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 maggio 2021.

L'Estensore Il Presidente

Antonio Nenna Tammaro Maiello

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 8 giugno 2021